

ORIGINALE



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 26 DEL 25.09.2013

OGGETTO: EX COMUNITÀ MONTANA DEL FRIGNANO: NUOVO STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI.

L'anno **duemilatredici** addì **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - CADEGIANI MAURIZIO	P	8 - DISTANTE RAFFAELE	P
2 - GRUPPIONI GIORGIO	P	9 - MAGNANI VIVIANO	P
3 - ROCCHI LUCA	P	10 - CASACCI GIOVANNI	P
4 - ROSSI DAVIDE	P	11 - BARTOLINI LORENZO	P
5 - PIACENTINI ROMOLO	P	12 - CERFOGLI DAVIDE	A
6 - PALLADINI MORENO	P	13 - BALLOTTI IVAN	P
7 - PATTAROZZI LUCIA	P		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CADEGIANI MAURIZIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Legge 21 dicembre 2012, n. 21 “*Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza*”, la Regione Emilia - Romagna ha approvato le misure per l’adeguamento delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle recenti disposizioni normative statali in materia di riordino territoriale e funzionale;
- la predetta Legge Regionale definisce il procedimento per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell’art. 14, commi 27 e 28, del D.L. n. 78/2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all’articolo 117, commi 3° e 4° della Costituzione;
- con delibera della Giunta Regionale n. 286 del 18/03/2013 la Regione Emilia - Romagna ha definito gli ambiti territoriali omogenei, sulla base delle proposte dei Consigli Comunali, individuandolo, per quanto qui rileva, con quello coincidente con il distretto socio-sanitario (comprendente i dieci Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola) e, pertanto, con l’ambito dell’attuale Comunità Montana del Frignano ad esclusione del Comune di Montese;
- con decreto del Presidente della Regione Emilia - Romagna n. 121 del 25/06/2013 si è provveduto all’estinzione della Comunità Montana del Frignano, ai sensi dell’art. 9 - commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 21/2012, individuando contestualmente le Unioni destinate a subentrare, nello specifico:
 - I Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola, inclusi dalla citata L.R. 21/2012 nell’ambito ottimale del Frignano, devono costituire una nuova Unione;
 - Il Comune di Montese, incluso nell’ambito ottimale Terre di Castelli, deve aderire all’Unione Terre di Castelli;
- l’art. 2, comma 1 del suddetto decreto dispone che l’estinzione ha effetto dall’ultima data di insediamento degli organi delle unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità Montana soppressa.

Rilevato che:

- ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L.R. 25/07/2013 n. 9, rubricato “*Proroga termini articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l’attuazione della legge*”, nei casi di cui all’art. 9 della L.R. 21/2012 (ovvero nell’ipotesi in cui l’ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non coincida con l’intero ambito di una preesistente Comunità Montana) l’approvazione dello Statuto di una nuova Unione da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità Montana entro il 30 settembre 2013, produce per i Comuni della costituenda Unione gli effetti giuridici equivalenti a quelli del citato articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 32;
- il successivo comma 4 del citato art. 32 della L.R. 9/2013 dispone, tra l’altro, che l’estinzione delle Comunità Montana avrà effetto dall’1 gennaio 2014;

Sentita l’illustrazione del Sindaco che ripercorre in modo analitico tutto il percorso compiuto fino a questo momento e l’evoluzione normativa intervenuta, così come riportato nella relazione predisposta dall’Amministrazione e che chiede espressamente venga allegata al presente atto (lettera A) al fine di una migliore comprensione dell’atto deliberativo che oggi questo Consiglio è chiamato ad adottare. Il Sindaco ribadisce, in particolare, che l’Amministrazione di Montecreto non ha cambiato idea in merito a quello che è l’ambito ottimale per la gestione di servizi e conferma la proposta a suo tempo effettuata e non presa assolutamente in considerazione dalla Regione Emilia Romagna. Oggi si tratta di assumere una decisione in un contesto un po’ diverso dove la Regione Emilia

Romagna non lascia spazio escludendo di fatto chi non aderisce all'Unione, pur in presenza sembra di un'apertura, da qualsiasi contributo regionale. In questa situazione, con una decisione molto sofferta, si ritiene opportuno per il bene di Montecreto e dei suoi cittadini, che come Amministratori abbiamo il dovere di tutelare, non restare completamente isolati ma, pur con tutti i dubbi e le perplessità e la convinzione che un ambito ottimale diverso fosse quello più giusta, addivenire all'unione sancita dalla Regione Emilia Romagna ed operare al suo interno al fine di poter ottenere i migliori risultati possibili ed incidere sulle modalità per l'organizzazione dei servizi, l'operatività e la vicinanza al cittadino.

Sentito l'intervento del Consigliere Bartolini il quale ribadisce che è lo Stato ad avere imposto obblighi di gestione associata e non la Regione che una volta definiti gli ambiti ottimali ha giustamente previsto che chi opera in questi ambiti potrà ottenere finanziamenti. Ribadisce che creare ambiti diversi avrebbe portato ad un raddoppio di tutti gli organismi con costi più elevati e professionalità che nel piccolo sono per forza di cose inferiori; avere un soggetto che può occuparsi di una sola materia anche in un territorio più vasto può portare sicuramente a competenze maggiori, questa è la sua concezione di professionalità.

Sentito l'intervento del Consigliere Casacci il quale evidenzia come leggendo attentamente la L.R. 21 si capisce che questo è un passaggio intermedio che porta per il futuro ad un processo di fusione e allora qualche dubbio su questa unione può sorgere a favore invece di un Comune del Cimone.

Il Sindaco a conclusione dell'ampio dibattito ritiene che oggi sia tardi per queste considerazioni e che l'unica cosa che si possa fare è accettare, pur a malincuore, la costituzione di questa unione prevista dalla Regione e che è passata sopra ad ogni proposta nata dal territorio e cercare di lavorare al suo interno, rimanere fuori sarebbe troppo rischioso e soprattutto si sarebbe completamente soli.

Vista la proposta di Statuto dell'Unione dei Comuni del Frignano, composta dai Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola, nel testo di cui all'allegato "B" facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborata in esito alle riunioni della commissione politico-tecnica appositamente costituita e composta dai Segretari dei Comuni medesimi e dai Sindaci dei Comuni di Fanano (Vice Presidente della Comunità Montana del Frignano), Polinago, Serramazzone (Assessore alle gestioni associate della Comunità Montana del Frignano) e Sestola;

Vista, altresì, la bozza dell'atto costitutivo della stessa Unione, nel testo di cui all'allegato "C" che pure forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

Considerato che l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi ai sensi dell'art. 14, commi 27 e 28, del D.L. n. 78/2010 (per i Comuni obbligati), nonché ai sensi della L.R. n. 21/2012 nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3° e 4° della Costituzione va assicurato entro le scadenze di seguito indicate:

- entro il 01/01/2014 (termine posticipato dalla L.R. n.21/2012) per i Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti (Comuni obbligati) per almeno tre delle funzioni fondamentali individuate ex art. 14 comma 27 del D.L. n. 78/2010;
- entro il 01/01/2014 per tutte le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, commi 27 e 28, del D.L. n. 78/2010 per i Comuni obbligati;
- entro il 01/01/2014 per le funzioni fondamentali individuate ex art. 7 comma 3 della L.R. n.21/2012 per tutti i Comuni, salvo proroga per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti per l'insorgenza di rilevanti difficoltà tecniche (art. 30 L.R. n.21/2012);

Visto l'art. 32 del Testo Unico degli Locali D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in virtù del quale l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per l'approvazione degli Statuti comunali e provinciali, così come stabilite dall'art. 6 comma 4 del medesimo Testo Unico;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere in merito;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Amministrativo/Contabile in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- 1) Di istituire, per le motivazioni esposte in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Unione dei comuni montani denominata **“Unione dei Comuni del Frignano”**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 9 della L.R. n. 21/2012;
- 2) Di approvare lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni del Frignano, composta dai Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola, nei testi di cui - rispettivamente – agli allegati B) e C), entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che il Sindaco pro - tempore Sig. Cadebiani Maurizio provvederà alla sottoscrizione dell'atto costitutivo in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Montecreto;
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il suddetto Statuto:
 - sarà trasmesso per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
 - sarà pubblicato all'albo pretorio dei Comuni aderenti all'Unione per trenta giorni consecutivi;
 - sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti;
 - entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ultima, in ordine cronologico, deliberazione consiliare dei Comuni aderenti;
- 5) Di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
CADEGIANI MAURIZIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:

Addì, 04.10.2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il 14.10.2013

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**

Comune di Montecreto

IL RIORDINO TERRITORIALE IN EMILIA ROMAGNA

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Nell'ultimo anno, il legislatore nazionale è intervenuto in diverse occasioni, offrendo soluzioni che si impongono quale strumento per contenere le spese degli enti locali e per razionalizzare il sistema. Gli ambiti di intervento riguardano principalmente: l'accorpamento dei piccoli Comuni, l'obbligo di svolgimento delle funzioni fondamentali e dei servizi pubblici in forma associata, la revisione dell'assetto organizzativo degli enti e l'abolizione delle Province.

Con riferimento a questi settori, si andranno ad analizzare le disposizioni che maggiormente contribuiscono a disegnare la nuova architettura dei Comuni e delle Province italiane, e che sono contenute nei seguenti provvedimenti normativi:

il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122);

la c.d. manovra di luglio 2011, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111);

la c.d. la manovra d'agosto 2011, il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148).

il disegno di legge costituzionale recante *Soppressione di enti intermedi*, approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 settembre 2011.

L'analisi delle norme relative all'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali deve muovere dall'art. 14, *rubricato Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*, contenuto nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122).

In particolare, i commi 25-31 costituiscono un complesso di disposizioni espressamente dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni.

L'art. 14, comma 26, d.l. n. 78/2010, stabilisce che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

Per funzioni fondamentali devono intendersi quelle transitoriamente individuate come tali dall'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, vale a dire:

- a) amministrazione, gestione e controllo (per il 70% della spesa);
- b) polizia locale;
- c) istruzione pubblica (compresi asili nido, refezione ed edilizia scolastica);
- d) viabilità e trasporti;
- e) territorio e ambiente (con esclusione di edilizia residenziale e di servizio idrico integrato);
- f) settore sociale.

Anche il d.lgs. 26 novembre 2010 n. 216, recante *Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e*

Province, enumera – all'art. 3, comma 1, lett. a) - le funzioni fondamentali con la classificazione delle relative spese, in attesa della entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province. Per i Comuni, l'elenco contenuto nel decreto attuativo ricalca esattamente quanto previsto dall'art. 21, l. n. 42/2009.

Il perno attorno al quale ruota la disciplina di aggregazione degli enti locali è rappresentata dal comma 28, il quale introduce nell'ordinamento italiano l'obbligo per i Municipi di piccole dimensioni di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, attraverso **convenzioni o unioni**.

La norma interessa i Comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti e quelli appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore ai 3.000 abitanti.

Con riferimento all'adempimento dell'obbligo di gestione associata, vale la pena evidenziare il ruolo della Regione nell'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni. Per espressa previsione del legislatore, infatti, la legge statale risulta cedevole rispetto a quella regionale.

Recita infatti il comma 30: "**La Regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale (e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale) delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa**"

Spetta pertanto alla Regione stabilire, nell'ambito della propria attività legislativa, la dimensione territoriale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali nonché i termini entro i quali i Comuni dovranno avviare la gestione associata. Le Regioni sono, quindi, protagoniste attive del cambiamento che coinvolge la razionalizzazione dei propri Municipi.

L'input fornito dal d.l. n. 78/2010 al processo di associazionismo intercomunale è rimasto senza seguito per la mancata approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto essere adottato ai sensi del comma 31.

Il decreto avrebbe dovuto fissare due "linee guida": il termine entro il quale i Comuni interessati dall'obbligo dovevano assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 26-30, nonché il limite demografico minimo che doveva raggiungere l'insieme dei Comuni tenuti alla gestione associata.

Stando al dato normativo, il D.p.c.m. avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della manovra, ma l'operazione non è mai giunta a compimento.

Il 7 giugno 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva licenziato uno schema di decreto, recante *Esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti*.

Esso disponeva, all'art. 1, che **l'obbligo di gestione associata decorreva a partire da gennaio 2012 per due funzioni, da gennaio 2013 per quattro e da gennaio 2014 per tutte e sei le funzioni fondamentali comunali. Stabiliva inoltre, all'art. 2, che il limite demografico minimo per la gestione associata era fissato nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo.**

Il decreto attuativo in questione non ha tuttavia raggiunto l'intesa in Conferenza unificata e non essendo entrato in vigore ha bloccato, di fatto, l'operatività delle novità introdotte dal d.l. n. 78/2010. Nel frattempo, però, il "cantier" del processo di riforma ha lavorato ulteriormente sul contenuto delle disposizioni in esame per introdurre variazioni con la successiva manovra estiva 2011.

Anche il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111),

recante *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, ha affrontato il tema dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei piccoli Comuni.

Il legislatore ha posto fine alla situazione di stallo venutasi a creare per la mancata intesa in Conferenza unificata sullo schema di D.p.c.m., sostituendo la disposizione che prevedeva la necessità del decreto attuativo con una puntuale disciplina del limite demografico e delle tempistiche per il riordino.

Secondo il disposto dell'art. 20, comma 2-quater, d.l. n. 98/2011, il limite demografico minimo che deve raggiungere l'insieme dei Comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. Il criterio demografico, pertanto, risulta essere completato – rispetto alla precedente versione dello schema di decreto di giugno – dall'inserimento della previsione dei 5.000 abitanti. Per quanto riguarda, invece, le tappe cronologiche del processo di attuazione dell'obbligo, queste risultano anticipate: i Comuni dovranno completare il percorso per due funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2011, per quattro funzioni entro il 2012, e per tutte e sei le funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2013.

Il 13 agosto 2011 è entrato in vigore il decreto legge n. 138, recante *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*. Si tratta di un provvedimento straordinario e urgente che offre, a nemmeno un mese di distanza dalla manovra estiva, un pacchetto di misure ulteriori per fare fronte alle sfide strutturali interne e a quelle imposte dalla crisi finanziaria globale.

Convertita con legge 14 settembre 2011, n. 148, la c.d. manovra di ferragosto (o manovra-bis) è stata oggetto, lungo il proprio iter formativo, di numerosi emendamenti e di 14 audizioni da parte di organismi istituzionali, parti sociali e associazioni di categoria. Per quanto riguarda, nello specifico, il profilo della razionalizzazione del sistema municipale, rileva soprattutto l'art. 16, rubricato *Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni*. **Esso disciplina gli organi di governo, la modalità di esercizio delle funzioni amministrative e di fornitura dei servizi pubblici locali per i Comuni con popolazione fino ai 1.000 abitanti**, introduce una nuova figura associativa obbligatoria, l'unione municipale, e dispone una serie di misure tese al contenimento delle spese.

Di seguito, si analizzeranno separatamente le due versioni dell'art. 16: quella originaria del d.l. n. 138/2011 e quella modificata in sede di conversione con la l. n. 148/2011.

Nel testo entrato in vigore il 13 agosto, l'art. 16 si compone di 14 commi, la cui analisi può essere suddivisa in 5 momenti:

- 1) modalità di formazione dell'unione municipale (commi 1-4);
- 2) organismi di rappresentanza e funzionamento delle unioni municipali (commi 6-8);
- 3) modifiche alla composizione dei Consigli comunali (comma 9);
- 4) nuovo criterio demografico e temporale per l'esercizio associato delle funzioni (comma 10);
- 5) spese e conti comunali (commi 11-14).

Ai fini della presente trattazione, ci si soffermerà sull'analisi dei primi 4 gruppi di norme, che rappresentano il centro nevralgico della nuova disciplina in punto di gestione associata.

L'unione municipale. Definizione e modalità di formazione

L'art. 16, comma 1, d.l. n. 138/2011 inaugura una serie di disposizioni dedicate, nello specifico, ai Comuni con popolazione pari o inferiore ai 1.000 abitanti. La ratio consiste espressamente nell'"assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative".

Per questa tipologia di Municipi, si dispongono due grandi novità:

- 1. la soppressione della Giunta e del Consiglio Comunale. Il Sindaco**

rimane il solo organo di Governo, il quale svolge le funzioni in qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, d.lgs. n. 267/2000.

2. L'obbligo di esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative con altri Comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, mediante la costituzione dell'unione municipale, nell'ambito del territorio di una Provincia.

Il comma 2 contiene disposizioni di natura elettorale e prevede che nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, il Sindaco sia eletto a suffragio universale e diretto.

Dispone inoltre che:

- a) ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno o il nominativo sulla scheda elettorale;
- b) è proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti;
- c) in caso di parità si applica l'art. 71, d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede, tra l'altro, il turno di ballottaggio tra i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore, eventuale parità, l'elezione del candidato più anziano.

Il comma 3 disciplina l'unione municipale, la quale è costituita "dai Comuni contermini con popolazione pari o inferiore ai 1.000 abitanti al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici di spettanza comunale".

L'unione municipale è, dunque, una forma associativa obbligatoria per i piccoli Municipi, nell'ambito della quale sono svolte tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici di spettanza dei Comuni che ne sono parte.

La popolazione complessiva residente nel territorio dell'unione municipale è pari ad almeno 5.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta Regionale.

Da questa disposizione, emerge il ruolo chiave svolto dalla Regione nella determinazione del limite demografico ritenuto più rispondente alle esigenze istituzionali, territoriali ed economiche delle singole realtà, che può derogare da quello "standard" fissato dal legislatore statale.

Il comma 3 conclude precisando che "i Comuni di cui al primo periodo costituiscono, con i Comuni contermini, unioni di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive".

Il comma 4 si riferisce al caso specifico dei piccoli Comuni che non abbiano Municipi contermini con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Per essi si dispone, ai fini della composizione degli organi di governo, l'applicazione delle norme previste per i Comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti di cui al comma 9, lett. a), ovvero un consiglio composto dal Sindaco e da 5 consiglieri e una giunta con al massimo 2 assessori.

La norma richiamata si riferisce alla sola riduzione del numero dei consiglieri comunali. Tuttavia, la relazione illustrativa al decreto contiene una precisazione importante, secondo la quale l'operatività del disposto è da ritenersi estesa anche alla riduzione dei componenti delle giunte

Organismi di rappresentanza e funzionamento delle unioni municipali

La manovra precisa, al comma 5, quali sono gli organi di rappresentanza dell'unione municipale, individuandoli nell'assemblea municipale, nel presidente dell'unione e nella giunta municipale.

L'assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni facenti parte dell'unione, ai quali spettano le attribuzioni previste dall'art. 54, d.lgs. n. 267/2000. All'assemblea spetta l'esercizio delle competenze attribuite dal t.u.e.l. al consiglio comunale.

Il presidente, eletto in seno all'assemblea, esercita i compiti del sindaco ex art. 50, d.lgs.

n. 267/2000 e nomina i membri della giunta municipale, scegliendoli tra i componenti dell'assemblea.

La giunta, a sua volta, è composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell'unione municipale ed esercita, nell'ambito del territorio dell'unione, le competenze tipiche delle giunte comunali.

Il funzionamento degli organi delle unioni e la disciplina dei loro reciproci rapporti sono affidati, dal comma 6, agli statuti.

Il comma 7 rimette ad un regolamento, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della manovra, la disciplina del procedimento di prima costituzione dell'unione municipale.

Il regolamento dovrà contenere una disposizione per la quale, in caso di mancata costituzione dell'unione nei sei mesi successivi al rinnovo dei Comuni interessati dall'obbligo, il Prefetto ha il potere di fissare un termine per adempiere, decorso inutilmente il quale sarà nominato un commissario *ad acta* per provvedere agli adempimenti previsti.

Infine, la generale clausola di rinvio contenuta al comma 8 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.

Fisionomia dei nuovi consigli comunali

Il comma 9 modifica la disciplina vigente sul numero dei consiglieri comunali, di cui all'art. 37, d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, ed attua così una profonda revisione nella composizione della rappresentanza politica nelle piccole realtà comunali. Fino al presente momento storico, esistevano infatti situazioni come quella del Comune di Morterone (Lecco) con una popolazione di 37 abitanti, o quella del Municipio di Pedesina (Sondrio) che con i suoi 34 abitanti è il Comune più piccolo d'Italia, nei quali il numero degli amministratori risultava quasi sovrapponibile al numero dei cittadini con diritto di voto.

La manovra d'agosto, nella versione originaria, prevede che, a decorrere dal rinnovo dei consigli comunali, il numero dei consiglieri e degli assessori comunali sia rideterminato nel modo seguente:

Popolazione Numero consiglieri
(escluso il Sindaco) Numero degli assessori

Fino a 1.000 0 0

Da 1.001 a 3.000 5 2

Da 3.001 a 5.000 7 3

Da 5.001 a 10.000 9 4

Il criterio demografico e temporale per l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali comunali, di cui all'art. 14, comma 31, d.l. n. 78/2010 e successive modificazioni, è innovato dal comma 10.

La soglia demografica minima della forma associativa, diversamente da quanto previsto nella manovra di luglio – è innalzata a 10.000 abitanti, salvo diverso limite individuato con delibera della giunta regionale.

Anche il criterio temporale viene ulteriormente anticipato. Se il d.l. n. 98/2011 prevedeva che l'obbligo sarebbe dovuto entrare a pieno regime progressivamente e per quote crescenti fino a riguardare tutte e sei le funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2013, la manovra di ferragosto ne accelera di un anno la finalizzazione. Il processo deve concludersi infatti "entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009".

Nella versione di cui alla l. n. 148/2011, i Municipi al di sotto dei 1.000 abitanti continueranno ad esistere e avranno un sindaco e un consiglio comunale, ma questi organi rappresentativi non percepiranno alcun trattamento economico (comma 18). Nessun *revirement*, invece, in merito alla soppressione delle giunte comunali.

La modifica fa salva l'esigenza di garantire la funzione rappresentativa anche nei piccoli Municipi, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita istituzionale.

Per i Comuni fino a 1.000 abitanti rimane l'obbligo della gestione associata di tutte le funzioni amministrative e i servizi pubblici di competenza, mediante l'unione di Comuni di cui all'art. 32, d.lgs. n. 267/2000 (comma 1). **Il Ministero dell'Interno è chiamato, entro il 30 novembre 2012, a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco di tutti i Comuni obbligati ed esentati (comma 16).**

L'obbligo della forma associativa decorre dalla data del primo rinnovo, successivamente al 13 agosto 2012 (comma 9).

Potranno far parte dell'unione anche Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti per esercitare le funzioni e i servizi in forma associata (comma 2). I Municipi che al 30 settembre 2012 risultano esercitare le funzioni e i servizi mediante convenzione ex art. 30, d.lgs. n. 267/2000, non sono tenuti all'obbligo di gestione associata. Sono tuttavia sottoposti a verifica ministeriale e devono, a tal fine, provvedere alla trasmissione al Ministero dell'Interno, entro il 15 ottobre 2012, di un'attestazione comprovante il conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione (comma 16).

Una novità importante consiste nella previsione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, di una obbligatoria proposta di aggregazione da parte dei piccoli Municipi alla Regione di appartenenza la quale, entro il 31 dicembre 2012, dovrà provvedere all'istituzione formale di tutte le unioni nel proprio territorio (comma 8).

Viene meno, pertanto, la disposizione originaria della manovra che prevedeva l'intervento del prefetto in caso di mancata costituzione dell'unione nei termini e l'eventuale nomina di un commissario *ad acta*. Il "potere sostitutivo" spetta infatti alla Regione, la quale provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di legge.

Le unioni devono avere una popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 nelle zone montane. A differenza della versione contenuta nel decreto legge, il testo convertito stabilisce un termine di due mesi entro il quale le Regioni sono chiamate a fissare un diverso, eventuale limite demografico (comma 6).

L'unione succede in tutti i rapporti giuridici pendenti inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati. Sono conseguentemente trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e ai servizi loro affidati nonché i rapporti finanziari risultanti dal bilancio (comma 5).

E' evidente che le nuove disposizioni sono destinate ad impattare anche sulle strutture delle amministrazioni territoriali, a partire dalla gestione delle risorse umane. La manovra, infatti, porta con sé un'autentica rivoluzione dell'assetto organizzativo che coinvolge tutti i dipendenti degli enti territoriali, per cui si renderà necessario, tra l'altro, "rivedere gli incarichi di responsabilità affidati dal sindaco, con probabili cambiamenti di guardia per chi rappresenta l'amministrazione verso l'esterno".

La lettura sistematica delle disposizioni contenute nella l. n. 148/2011 sembra, fra l'altro, risolvere la questione della natura giuridica dell'unione. Il dubbio interpretativo potrebbe considerarsi sciolto dall'argomento letterale: anziché usare il termine "unione municipale", la norma parla di "unione di Comuni ai sensi dell'art. 32 del citato Testo unico", salvo poi stabilire delle deroghe rispetto alla disciplina generale per le unioni di Comuni.

Entra nella manovra anche l'obbligo della gestione associata per i Comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto degli statuti delle Regioni, delle norme di attuazione e della previsione di cui all'art. 27, l. n. 42/2009 (comma 29). La versione originale del d.l. n. 138/2011 non disponeva, invece, nulla a riguardo.

Una novità assoluta riguarda inoltre l'estensione alle unioni, a decorrere dall'anno 2014, della disciplina del patto di stabilità interno per i Comuni aventi corrispondente popolazione (comma 5). L'assoggettamento al patto delle unioni determinerebbe, secondo la relazione tecnica, effetti positivi sulla finanza pubblica, sebbene allo stato non siano quantificabili. A decorrere dal 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i Comuni si applicheranno anche ai Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti.

L'art. 16 contiene altresì un nucleo di disposizioni che riguardano i Municipi con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti (commi 22, 23, 24 e 27). Tali norme innovano la disciplina posta dal d.l. n. 78/2010, così come modificata dalla manovra di luglio 2011.

In sede di conversione viene precisato che i Comuni con popolazione da 1.000 a 5.000 abitanti, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, sono tenuti a gestire in forma associata le proprie funzioni fondamentali (comma 22). La differenza rispetto alla formulazione previgente emerge dal fatto che l'art. 14, comma 28, d.l. n. 78/2010 disponeva, più genericamente, l'obbligo per i Municipi "fino a 5.000 abitanti, escluse le isole monocomune".

Appare utile riscontrare che, rispetto alla "scelta obbligata" dello strumento dell'unione di Comuni prevista per i Municipi fino a 1.000 abitanti, per quelli con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti il legislatore statale non dispone una forma obbligatoria per l'esercizio associato delle funzioni. Essa potrà pertanto avvenire mediante convenzione (di cui all'art. 30, d.lgs. n. 267/2000), unione di Comuni (art. 32, d.lgs. n. 267/2000) oppure unione montana/isolana (artt. 27 ss., d.lgs. n. 267/2000).

La forma associativa interessa obbligatoriamente, per questa tipologia di Comuni, almeno due funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2011 e tutte e sei le funzioni entro il 31 dicembre 2012 (comma 24).

La legge di conversione incide, infine, anche sul limite minimo di popolazione che deve raggiungere l'insieme di Comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata: esso è fissato in 10.000 abitanti, fatto salvo quanto eventualmente deliberato dalla Giunta regionale (comma 24). L'art. 14, comma 31, d.l. n. 78/2010, invece, lo stabiliva in 5.000 o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune minore.

Il testo convertito in legge conferma gli organi di rappresentanza dell'unione, che rimangono il consiglio, il presidente e la giunta (comma 10). Sono introdotte, tuttavia, alcune variazioni: il consiglio, non più denominato "assemblea", è composto di tutti i sindaci dei Comuni facenti parte dell'unione oltre che – e in questo consiste la novità – da due consiglieri comunali per ciascuno (comma 11).

Altre variazioni interessano il presidente dell'unione e i consiglieri. Il primo dura in carica due anni e mezzo, è rinnovabile e deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di istituzione dell'unione (comma 12).

Viene inoltre stabilito espressamente che ai consiglieri, al presidente e agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 82 e 86, d.lgs. n. 267/2000 in tema di trattamento economico (comma 15).

A decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, il numero dei consiglieri e degli assessori comunali viene a modificarsi ulteriormente. Il nuovo assetto delineato dalla l. n. 148/2011 è pertanto il seguente (comma 17):

Popolazione Numero consiglieri
(escluso il Sindaco) Numero assessori

Fino a 1.000 6 0

Da 1.001 a 3.000 6 2

Da 3.001 a 5.000 7 3

Da 5.001 a 10.000 10 4

Sito internet da dove vengono dedotte le informazioni precedenti:

<http://diritto.regione.veneto.it/?p=533>

• **QUADRO NORMATIVO REGIONALE PROPOSTO**

La norma in discussione presenta vari punti discutibili che qui ripropongo in modo schematico:

TITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E NORME SULL'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI

Capo I - Ambiti territoriali ottimali

Articolo 8 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

Comma 2.

Lettera a) pagina 8 Si propone l'abrogazione del capoverso alla lettera a, visto che l'approvazione dello stesso comporterebbe l'attuale ingessatura di scelte effettuate in tempi precedenti all'entrata in vigore della Legge Regionale. Infatti tale capoverso obbligherebbe gli attuali enti appartenenti a Comunità Montane a rimanere all'interno di queste strutture senza diritto di scelta né da parte delle amministrazioni attuali né dei cittadini residenti.

Lettera b) pagina 8 Si propone la variazione del capoverso di cui alla lettera b, visto che lo stesso lascia intuire come gli ambiti insediati all'interno di Comunità Montane debbano avere un minimo di residenti pari a 15.000. Si ritiene più opportuno individuare altre peculiarità che possano garantire il mantenimento di tessuti sociali già fortemente connotati in particolari zone del territorio montano. Per questo motivo si ritiene più opportuno vincolare in unici ambiti quei Comuni Montani che possano avere affinità dal punto di vista geomorfologico, sociale, economico e che abbiano anche affinità prevalenti date dalle problematiche quotidiane della popolazione. Il numero quindi dei residenti non deve essere un vincolo sul quale costruire Ambiti, anche perché porterebbe disparità rispetto alle altre porzioni di territorio posto in pianura più densamente abitate rispetto alla montagna.

Lettera c) pagina 8 Si propone la variazione del capoverso di cui alla lettera c, visto che lo stesso mette in evidenza come gli ambiti debbano necessariamente avere estensioni territoriali minime pari a kmq 300 per quei Comuni insediati all'interno di Comunità Montane. Si ritiene più opportuno individuare altre peculiarità che possano garantire il mantenimento di tessuti sociali già fortemente connotati in particolari zone del territorio montano. Per questo motivo si ritiene più opportuno vincolare in unici ambiti quei Comuni Montani che possano avere affinità dal punto di vista geomorfologico, sociale, economico e che abbiano anche affinità prevalenti date dalle problematiche quotidiane della popolazione residente. L'estensione territoriale, quindi, non deve essere un vincolo sul quale costruire ambiti, anche perché porterebbe disparità rispetto alle altre porzioni di territorio posto in pianura più densamente abitate rispetto alla montagna.

Lettera f) pagina 8 Si propone l'abrogazione del capoverso di cui alla lettera f, o a modificarlo integralmente in quanto non lo si ritiene chiaro ed univoco. Così come steso pare quasi sussistere il vincolo di appartenenza ed inderogabile (vedi il comma 3) rispetto alle attuali Unioni o Comunità Montane esistenti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della Legge Regionale proposta. Pare del tutto evidente come in particolari condizioni territoriali si debba necessariamente rendere più libere le Amministrazioni esistenti, quali ad esempio le unità Comunali di crinale, di poter meglio gestire il processo di unificazione Amministrativa non vincolandole a Unioni precedentemente costituite rispetto alla futura emanazione del testo di Legge Regionale. Comma 4. Pagina 8 Si propone di inserire nel comma 4: "è facoltà di ogni

singolo Comune che debba costituirsi in un più ampio Ambito Territoriale, di indire apposito referendum popolare al fine di poter così vagliare la volontà dei cittadini alle scelte proposte”.

Comma 6. Delucidazione sul capoverso secondo del Comma 6: non chiaro.

Capo I - Ambiti territoriali ottimali

Articolo 9 - Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

Comma 5. pagina 8 Si propone che il limite minimo di abitanti dell'Ambito Territoriale Ottimale composto in prevalenza di Comuni Montani non sia stabilito prioritariamente, dando precedenza alle affinità dal punto di vista geomorfologico, sociale, economico e che abbiano anche affinità prevalenti dettate dalle problematiche quotidiane della popolazione residente.

Capo III - Esercizio associato di funzioni e di servizi.

Articolo 21 - Unione dei Comuni.

Comma 5. pagina 12 Si propone l'abolizione di “a condizione” con “preferibilmente”, visto che la norma così come scritta impedirebbe ulteriormente processi aggregativi ponendo la condizione si ne qua non che ogni eventuale convenzione abbia come unico ente capofila l'Unione dei Comuni.

Comma 6. Si propone la sostituzione della parola “di norma” con “preferibilmente” così da rafforzare il concetto di addivenire ad una Unione fattiva anche per mezzo di accordi che possano sfociare in assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Si ritiene però che tale opzione sia però condivisa in modo unanime da tutti gli enti che compongono l'unione.

Capo III - Esercizio associato di funzioni e di servizi.

Articolo 22 - Effetti sugli organi del conferimento di funzioni alle unioni.

Comma 1. pagina 12 Si propone la variazione del comma introducendo la frase “sono esercitate dal presidente dell'Unione tramite mandato a votazione dei Sindaci appartenenti l'Unione”. Data la prima difficoltà della formalizzazione dell'Unione, si ritiene fondamentale il ruolo dei Sindaci che possono così riportare al Presidente dell'Unione le esigenze reali dei territori amministrati.

Comma 2. pagina 12 Si propone l'abrogazione del comma, proponendo che il Sindaco del Comune ottenga mandato dal Consiglio Comunale con l'istituzione di una giunta dell'Unione composta appunto dai soli Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione stessa. Come si diceva prima l'ordinamento così costituito sarà propedeutico alla fusione dei vari enti coinvolti.

Capo III - Esercizio associato di funzioni e di servizi.

Articolo 23 - Modalità dei deliberazione degli organi ed articolazioni funzionali.

Comma 3. pagina 12 Si che l'istituzione di Sub Ambiti sia totalmente autonoma rispetto all'Ambito di appartenenza, sia dal punto di vista economico finanziario, sia dal punto di vista gestionale. Il Sub Ambito deve quindi possedere gli stessi requisiti dell'ambito ottimale, con un proprio apparato Amministrativo e Politico autonomo. I rapporti con l'Ambito ottimale individuato sarà regolato da apposite convenzioni tra i due apparati per la miglior integrazione ed il miglior sfruttamento dei servizi già esistenti nell'Ambito ottimale.

Capo IV - Incentivi per le gestioni associate e fusioni di Comuni.

Articolo 25 - Norme generali in materia di incentivazione.

Comma 2. pagina 13 Si propone la variazione del presente comma introducendo che l'incentivazione sarà effettuata alle associazioni di Comuni che si uniscono, stralciando il vincolo di incentivazione alle sole unioni coincidenti con gli ambiti ottimali. Tale norma equivarrebbe al dire che la norma in discussione abolisce di fatto tutti i Comuni al di sotto dei 3000 abitanti. Si ritiene invece che il processo di unione sia sviluppato tramite incentivazioni economiche soprattutto per questi piccoli enti che potrebbero trovare così un equilibrio tra problematiche comuni da affrontare e risposta sul campo degli enti.

Articolo 28 - Criteri per la concessione degli incentivi alle unioni.

Comma 2. pagina 13 Si propone di abrogare la differenziazione degli incentivi

all'appartenenza all'Unione da parte di Comuni Montani al di sopra dei 3000 abitanti. Ciò poiché tale differenziazione comporterebbe l'egemonia sull'Unione da parte degli enti più popolosi rispetto agli altri, a discapito così del percorso propedeutico alla fusione. Comma 2. pagina 13 Si propone l'abrogazione della quantificazione delle risorse incentivanti l'Unione in base alla popolazione e all'estensione territoriale, abrogando la frase "della dimensione demografica e territoriale".

• **SITUAZIONI GESTIONI ASSOCIATE IN CONVENZIONE AL 25-09-2013**

Gestioni associate del Comune di Montecreto al 25-09-2013

N° Ente Ente/i Associato/i Oggetto Tipo Associazione

1 Montecreto Comune di Sestola Polizia Municipale Convenzione

2 Asilo Nido Convenzione

Montecreto Comuni di

3 Fiumalbo e Polinago Servizio Segreteria Convenzione

4 Montecreto Comunità Montana Canile Municipale Convenzione

5 Protezione Civile Convenzione

6 SUAP Convenzione

7 Servizi Sociali Ufficio Piano Convenzione

8 SIT Sistema inf. Territoriale Convenzione

9 Sportello Catastale Convenzione

10 Difensore Civico Convenzione

11 Servizi Sociali Ass. Sociale Convenzione

Montecreto Comuni di

12 Fanano e Sestola Discarica Inter Comunale Convenzione

IL RIORDINO TERRITORIALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il Programma di riordino territoriale è lo strumento con il quale la Regione Emilia Romagna, in attuazione della legislazione regionale in materia di forme associative tra i Comuni, ha definito i criteri e gli obiettivi per sostenere ed incentivare operativamente l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi in capo ai Comuni.

“Esso riserva una particolare attenzione verso i piccoli Comuni, che sostengono maggiori oneri per garantire i servizi ai loro cittadini.”

Il suo scopo è valorizzare le forme associative tra i Comuni, cioè le Unioni e Comunità montane, e sostenerli finanziariamente per il raggiungimento di livelli dimensionali ed organizzativi che consentano la erogazione di servizi di qualità, contenendone i costi attraverso una maggiore efficienza organizzativa ed economicità di gestione.

I contributi possono essere sia in conto corrente, cioè finalizzati al sostegno alla gestione dei servizi, che per le spese in conto capitale (attrezzature, software ecc.) sostenute dalle forme associative per il costante adeguamento qualitativo dei servizi da garantire ai cittadini. Per l'anno 2013 con la nuova L.R. n. 21 del 21 dicembre 2012 si prevede l'approvazione di una disciplina transitoria in relazione al riordino territoriale previsto dalla legge; la Giunta regionale, al contempo **ha individuato gli ambiti intercomunali** per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, dopo proposta dei Consigli comunali e sulla base dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 21-2012, con Delibera di G.R. n 286 del 18 marzo 2013.

A tali deliberazioni si innestano poi alcune modifiche sostanziali alla L.R. 21 grazie all'approvazione della L.R. 9 del 25 luglio 2013 che individua nuovi termini e modifiche sostanziali di seguito riportati:

Articolo 32

Proroga termini articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l'attuazione della legge.

1. I termini di cui all'articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 sono prorogati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Nei casi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto dell'Unione, entro il 30 settembre 2013, da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana o, in subordine, dell'ambito

ottimale, produce gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

3. Nei casi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto di una Unione da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana entro il 30 settembre 2013, produce per i Comuni della costituenda Unione gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il presidente della Giunta regionale adegua il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell'articolo 8 o 9 della legge regionale n. 21 del 2012, mediante l'emanazione di un nuovo decreto che regola la procedura successoria applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni. L'estinzione delle Comunità montane avrà effetto dall'1 gennaio 2014.

5. Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.

6. Il decreto di cui al comma 4 prevede che il piano di successione sia adeguato qualora, prima della acquisizione di efficacia dell'estinzione, uno o più Comuni entrino a far parte dell'Unione pur non avendo originariamente deliberato in tal senso.

7. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti, alle Unioni montane di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, ed al presente articolo, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni, nell'ambito del programma di riordino territoriale.

8. In coerenza con le finalità di razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica che connotano la migliore attuazione della legge regionale n. 21 del 2012, nonché con l'articolo 2, comma 1, lettera d) della medesima, i Comuni appartenuti a Comunità montane che non abbiano deliberato di aderire alle Unioni di cui agli articoli 8 e 9 di tale legge o a quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo **possono essere soggetti a modalità restrittive nell'accesso agli spazi finanziari** del patto di stabilità fissati dalla Giunta regionale nella definizione dei criteri di riparto. I medesimi Comuni ai fini delle gestioni associate di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, possono convenzionarsi tra loro all'interno del proprio ambito ottimale, ma sono comunque posposti nell'accesso agli incentivi o contributi, comunque denominati, a favore di Comuni o altri enti locali e loro forme associative previsti da leggi regionali di settore e dagli atti amministrativi attuativi.

• LE CONSIDERAZIONI FINALI

Appare del tutto evidente che la regione Emilia Romagna, pur adottando modifiche al testo di legge originario, abbia solo in apparenza ammorbidito la linea che dettava addirittura il commissariamento dell'ente non aderente all'unione decisa dalla stessa Regione e sancita dalla legge 21.

È infatti ora possibile adottare lo strumento della convenzione con il resto dell'Unione costituita o con comuni rientranti nell'ambito e non aderenti all'unione stessa, ma la stessa Regione si riserva la possibilità concreta, con i tempi che corrono ancor più credibile per le problematiche economiche generali del Paese, di penalizzare tali enti con decurtazioni sulle contribuzioni in futuro ottenibili.

È quindi da considerarsi un'operazione di facciata la variazione alla norma che consentirebbe tale possibilità; oltre tutto vi è da registrare come sia assolutamente impossibile stringere convenzioni con Comuni appartenenti ad altri ambiti, sia per norma Regionale che per "buon senso" amministrativo.

Riteniamo quindi di poter affermare che continua così la lesione delle autonomie locali da parte di una Regione che si è dimostrata "sorda" alle questioni che proprio in questo Consiglio furono approvate dalla sola maggioranza, con l'adozione dello schema di riordino a sei comuni, ed in altri due enti appartenenti all'ambito a 10, furono addirittura

ratificate compattamente con le minoranze presenti nei vari consigli.

Quel punto all'ordine del giorno portava la proposta di un riordino suddiviso in due ambiti distinti, uno del Cimone, comprendente i Comuni di Fanano, Sestola, Montecreto, Riolunato, Pievepelago e Fiumalbo, ed uno del Frignano costituito dai comuni di Pavullo, Serramazzone, Lama Mocogno e Polinago.

Tale proposta scaturiva dai seguenti ragionamenti non da tutti purtroppo recepiti:

1. Omogeneità degli ambiti per orografia e composizione della popolazione residente;
2. Omogeneità per consistenza economica della popolazione residente e per economie locali esistenti;
3. Omogeneità rispetto alle problematiche che sarebbero state più simili tra i due ambiti proposti;
4. Migliore dislocazione dei servizi offerti sui due ambiti proposti e più confacenti con le esigenze delle popolazioni residenti;
5. Maggior autonomia politico amministrativa e gestionale dei due ambiti proposti;
6. Maggior vicinanza al cittadino degli operatori e dei gestori dei servizi;
7. Efficienza, capillarità e maggior presenza sul territorio delle infrastrutture di servizio.

Queste alcune delle motivazioni che hanno animato questa Amministrazione a proporre un'idea di riordino differente, ma pur sempre rispettosa della norma Regionale sia in termini di numero di cittadini residenti che di area di territorio da governare.

Per non considerare poi, che la proposta sull'ambito ristretto del Cimone, riportava al centro di tale unione proprio il Comune di Montecreto, modo questo di ridare sviluppo e ritornare ad essere sede di Enti Amministrativi importanti, come un tempo questo Comune insediava.

Una proposta che riteniamo fosse almeno meritevole di ascolto, ma che la Regione ha rigettato anche a causa del non accoglimento di questa mozione da parte di tre Comuni quali Fanano, Riolunato e Pievepelago.

Comuni questi che hanno condannato ad una "bocciatura" in prima istanza ad un assetto riorganizzativo per noi più logico e più idoneo alle esigenze dei nostri cittadini.

Oggi tale "condanna" viene perpetrata in seconda istanza anche da quei comuni che hanno approvato quel riassetto proposto ormai qualche mese fa e che nemmeno è stato preso in considerazione dalla Regione Emilia Romagna non ottemperando di fatto alla norma nazionale in merito, e che così recita: "La Regione individua con propria legge, **previa concertazione con i Comuni interessati** nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale (e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale) delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, **secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese.**"

Condanna questa che non accettiamo di buon grado, e nemmeno adottiamo con leggerezza, consci delle ricadute realisticamente fattibili anche sulla nostra collettività. È altrettanto vero però, che ciò che ci ha animato dal 7 giugno del 2009 e che continua ad animarci anche oggi, è la tutela di tutti i cittadini che nel 2009 ci hanno chiamato a governare, ed è per questo motivo che riteniamo che sarebbe improduttivo continuare "esternamente" all'Unione le lotte su questo argomento estremamente importante per il futuro di tutti noi.

Gli interrogativi, quindi, rimangono e se possibile si rafforzano, e sono:

- a) Come si gestiranno 41000 residenti circa spalmati su 670 kmq di territorio montano?
- b) Quali criteri si adotteranno sia per gestione che per economia dei servizi da garantire sul territorio?
- c) Come si può pensare a procedere ad effettuare gestioni associate tra dieci Comuni senza aver nemmeno redatto progetti di fattibilità sulle gestioni

interessate, e senza neppure aver approfondito le disponibilità di personale?

d) Quali saranno le dislocazioni delle forze lavoro sull'intero territorio dell'Unione?

e) Che ripercussioni si avranno sul territorio in particolare per alcuni servizi da gestire insieme al resto dell'Unione, come ad esempio il servizio urbanistica che subirà uniformazioni di regolamenti e norme specifiche?

f) Che tipo di rapporto si intende instaurare tra front office e cittadino?

g) Come si dislocheranno gli sportelli di utenza sui vari territori?

h) Che ruolo si ritaglieranno i sub ambiti, se già sin d'ora non ottengono un minimo di autonomia politico amministrativa, così come individuati sulla convenzione dell'Unione?

i) Che peso avranno le problematiche specifiche di alcune parti territoriali rispetto all'intera unione?

j) Data l'economia prevalentemente turistico ricettiva dei Comuni di Crinale, quali saranno le strategie future di sviluppo di questo comparto, rientrando ora in un ottica ben più diversificata rispetto all'attuale?

k) Come si organizzeranno gli sportelli di front office importanti per i cittadini, soprattutto nelle porzioni di territorio abitate da persone sole ed anziane?

Questi sono solo alcuni degli interrogativi a cui si dovrà dare risposta nei prossimi mesi e a cui tenderemo di porre l'accento divenendo parte integrante della discussione interna di quell'Unione sancita autoritariamente dalla Regione Emilia Romagna, portando la voce dei nostri cittadini direttamente all'interno degli ambiti decisionali del costituendo Ente.

Sperando altresì che questa voce susciti o ravvivi nei restanti Comuni del Crinale, quell'interesse necessario ad innescare una discussione interna seria e costruttiva, necessaria ad affrontare un tema che nei prossimi mesi sarà di attualità e di estrema importanza per il futuro di tutti noi; e cioè come riorganizzare servizi che per decenni hanno contribuito a radicare i nostri cittadini sui nostri rispettivi territori.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTECRETO f.to Maurizio Cadegiani

Allegato "B"

STATUTO

DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Approvato dai Comuni aderenti:

- Comune di Fanano - Deliberazione C.C. n.
- Comune di Fiumalbo - Deliberazione C.C. n.
- Comune di Lama Mocogno - Deliberazione C.C. n.
- Comune di Montecreto - Deliberazione C.C. n.
- Comune di Pavullo nel Frignano - Deliberazione C.C. n.
- Comune di Pievepelago - Deliberazione C.C. n.
- Comune di Polinago - Deliberazione C.C. n.
- Comune di Riolunato - Deliberazione C.C. n.
- Comune di Serramazzone - Deliberazione C.C. n.
- Comune di Sestola - Deliberazione C.C. n.

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

INDICE

TITOLO I° - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1. Costituzione e scopo dell'Unione	PAG.	5
Art. 2. Denominazione, territorio, sede, stemma, gonfalone	PAG.	6
Art. 3. Statuto e regolamenti	PAG.	7
Art. 4. Finalità, compiti e principi dell'azione amministrativa	PAG.	7
Art. 5. Funzioni di programmazione	PAG.	10

TITOLO II° - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6. Funzioni dei Comuni esercitate dall'Unione	PAG.	11
Art. 7. Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti	PAG.	12
Art. 8. Funzioni e servizi esercitati per comuni non partecipanti all'Unione	PAG.	12
Art. 9. Modalità di conferimento delle competenze all'Unione	PAG.	13
Art. 10. Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti	PAG.	14
Art. 11. Sub ambiti	PAG.	15
Art. 12. Servizi di prossimità	PAG.	16

TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Norme Generali

Art. 13. Organi di governo dell'Unione	PAG.	17
--	------	----

Capo II - Il Consiglio dell'Unione

Art. 14. Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione	PAG.	18
Art. 15. Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri	PAG.	19
Art. 16. Competenze del Consiglio	PAG.	20
Art. 17. Presidente del Consiglio dell'Unione	PAG.	20
Art. 18. Diritti e doveri dei Consiglieri	PAG.	21
Art. 19. Disposizioni sulla rappresentanza di genere	PAG.	21
Art. 20. Garanzia delle minoranze e controllo consiliare	PAG.	21
Art. 21. Gruppi consiliari	PAG.	22
Art. 22. Convalida, incompatibilità a consigliere dell'Unione - cause di decadenza	PAG.	22
Art. 23. Prima seduta del Consiglio	PAG.	23
Art. 24. Modalità di convocazione del Consiglio	PAG.	23
Art. 25. Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri	PAG.	24
Art. 26. Pubblicità delle sedute	PAG.	24

Art. 27. Disciplina delle sedute	PAG.	24
Art. 28. Votazioni	PAG.	25
Art. 29. Astensione obbligatoria	PAG.	25
Art. 30. Validità delle proposte	PAG.	26
Art. 31. Commissioni consiliari	PAG.	26
Art. 32. Regolamento per il funzionamento del Consiglio	PAG.	26

Capo III – La Giunta dell’Unione

Art. 33. Composizione e nomina della Giunta	PAG.	26
Art. 34. Indennità e rimborsi	PAG.	27
Art. 35. Competenza	PAG.	27
Art. 36. Funzionamento	PAG.	28

Capo IV - Il Presidente dell’Unione

Art. 37. Elezione del Presidente dell’Unione	PAG.	28
Art. 38. Funzioni e competenze del Presidente	PAG.	29
Art. 39. Vicepresidente dell’Unione	PAG.	30

TITOLO IV° - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 40. Principi generali	PAG.	31
Art. 41. Principi generali di organizzazione	PAG.	31
Art. 42. Principi generali in materia di personale	PAG.	32
Art. 43. Organizzazione degli uffici e dei servizi	PAG.	32
Art. 44. Controllo interno	PAG.	33
Art. 45. Il Personale	PAG.	33
Art. 46. Il Segretario	PAG.	33
Art. 47. Il Vice Segretario	PAG.	34

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 48. Principi generali	PAG.	35
Art. 49. Finanze dell’Unione	PAG.	35
Art. 50. Modalità di determinazione e ripartizione delle spese	PAG.	36
Art. 51. Responsabilità economico-patrimoniale di Comuni inadempienti	PAG.	36

Art. 52. Bilancio e programmazione finanziaria	PAG.	36
Art. 53. Risultati della gestione	PAG.	37
Art. 54. Revisore dei conti	PAG.	37
Art. 55. Affidamento del servizio di tesoreria	PAG.	38
Art. 56. Patrimonio	PAG.	38
Art. 57. Attività contrattuale	PAG.	38

TITOLO VI° - DURATA SCIoglimento E RECESSO

Art. 58. Durata e scioglimento dell'Unione	PAG.	39
Art. 59. Adesione di nuovi Comuni – recesso dall'Unione	PAG.	39

TITOLO VII° - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 60. Principi generali	PAG.	41
Art. 61. Albo Pretorio	PAG.	41
Art. 62. Trasparenza e pubblicità degli atti e dell'azione dell'Unione	PAG.	41
Art. 63. Accesso agli atti	PAG.	42
Art. 64. Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini	PAG.	42
Art. 65. Partecipazione e tutela degli utenti	PAG.	43
Art. 66. Difensore civico	PAG.	43

TITOLO VIII° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 67. Principi generali	PAG.	45
Art. 68. Strumenti di programmazione	PAG.	45
Art. 69. Accordo quadro per lo sviluppo della montagna	PAG.	45
Art. 70. Programmi annuali operativi attuativi dell'Accordo quadro	PAG.	45
Art. 71. Progetti speciali integrati	PAG.	45
Art. 72. Statuto della Governance	PAG.	46
Art. 73. Principi in materia di servizi pubblici locali – partecipazioni in società	PAG.	46

TITOLO IX° - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74. Atti regolamentari	PAG.	48
Art. 75. Il Presidente temporaneo	PAG.	48
Art. 76. Continuità amministrativa	PAG.	48
Art. 77. Adesioni successive	PAG.	48
Art. 78. Effetti dello Statuto e costituzione dell'Unione	PAG.	49

ALLEGATI

Allegato A Elenco convenzioni in essere tra i Comuni facenti parte della soppressa Comunità Montana del Frignano

Allegato B Aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione

TITOLO I° - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1. COSTITUZIONE E SCOPO DELL'UNIONE

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale, del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 121 del 25/06/2013 relativo allo scioglimento della preesistente Comunità Montana del Frignano ed alla regolazione dei conseguenti aspetti successivi, nonché dell'atto costitutivo sottoscritto in data dai Sindaci dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola, è costituita tra i Comuni medesimi l'**Unione Montana dei Comuni** denominata "**Unione dei Comuni del Frignano**", di seguito indicata sinteticamente "Unione".
2. L'Unione viene costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più efficiente ed efficace ed economico di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione; viene costituita inoltre ai fini della valorizzazione e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione. In particolare, l'**Unione montana dei Comuni "Unione dei Comuni del Frignano"** subentra a titolo universale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla soppressa Comunità Montana del Frignano istituita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 49 del 27/02/2009, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa lo svolgimento di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.
3. L'Unione è Ente Locale, con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'Unione, in attuazione dell'art. 44 e del Titolo V della Costituzione, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali e, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
4. L'Unione è costituita da comuni montani (Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola) e pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, assume la denominazione di Unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani.
5. L'Unione costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di contribuire a realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente. Trattandosi di Comuni montani pone altresì particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio, proseguendo, nello spirito della naturale evoluzione istituzionale dell'esperienza maturata con le Comunità Montane, l'opera della disciolta Comunità Montana del Frignano.
6. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni. Esercita altresì le funzioni delegate ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione Emilia Romagna nonché tutte le ulteriori funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni od accordi stipulati con altre Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'articolo 15 della Legge 241/1999. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
7. L'Unione, sulla base di quanto previsto dalla legislazione regionale, rappresenta l'evoluzione istituzionale delle sopresse Comunità Montane delle quali eredita il ruolo, le funzioni e le strategie.

Art. 2. DENOMINAZIONE, TERRITORIO, SEDE, STEMMA, GONFALONE

1. L'Unione assume la denominazione di "**Unione dei Comuni del Frignano**". Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
2. L'Unione ha sede legale e amministrativa pro-tempore a Pavullo nel Frignano (Mo) in via Giardini 15 e può averla anche in un altro dei Comuni dell'Unione.
3. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo di norma si svolgono presso la sede dell'Ente oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi in luoghi diversi.
4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, anche in via temporanea o provvisoria, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.
5. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Unione dei Comuni del Frignano". Lo stemma viene approvato con deliberazione assunta dal Consiglio.
6. L'Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata con deliberazione del Consiglio.
7. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
8. L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

Art. 3. STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le procedure previste dall'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

Art. 4. FINALITÀ, COMPITI E PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
 - a) Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - b) Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - c) Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento espressamente delegate o previste per legge;
 - d) Funzioni e Servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana, A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali in materia.
2. Ferma restando la salvaguardia delle identità municipali, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, mediante la progressiva

unificazione delle funzioni e dei servizi comunali espressamente delegati dai comuni stessi o previsti obbligatoriamente per legge e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).

3. L'Unione, nell'attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di:
 - pari opportunità, garantendo a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni;
 - efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;
 - efficacia, aumentando la specializzazione degli addetti per una maggiore qualità dei servizi;
 - semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa;
 - sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio;
 - adeguatezza dimensionale per essere ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia e per affrontare e gestire risposte sempre più complesse ai difficili problemi di ordine ambientale, economico e sociale;
 - valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità disponibili.
4. L'Unione costituisce l'evoluzione istituzionale delle sopresse comunità montane delle quali eredita il ruolo e le funzioni e rappresenta pertanto un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane.
5. L'Unione si pone altresì le seguenti finalità strategiche:
 - promuovere, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e crescita socioeconomica, cercando di ridurre le differenze socioeconomiche esistenti all'interno del proprio territorio;
 - fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio, comprese quelle derivanti dall'ambiente montano e dalle diverse peculiarità di tutto il territorio dei Comuni, dalla marginalità territoriale e dalle differenze socioeconomiche presenti nei diversi ambiti del proprio territorio;
 - cooperare con altre Amministrazioni locali, anche non appartenenti al proprio territorio ed altri Comuni non appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per l'interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni;
 - valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;
 - promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile;
 - favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;
 - promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione. A tal fine l'Unione:

- a) elabora le politiche locali nell'ambito di una *governance* diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
 - b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
 - c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei;
 - d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione Emilia Romagna o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
 - e) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;
 - f) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
 - g) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento;
 - h) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.
6. L'Unione è a tutti gli effetti anche Unione di Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.
7. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
8. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
9. L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art. 5. FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

1. L'Unione rappresenta il luogo nel quale svolgere in modo coordinato la funzione di programmazione e di rappresentanza politica del territorio nella definizione, implementazione ed attuazione delle politiche regionali a proiezione a scala territoriale in materia di:
- a. assetto e governo del territorio;
 - b. tutela e valorizzazione ambientale;
 - c. sviluppo economico;
 - d. tutela e valorizzazione dei beni culturali;

- e. servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità;
 - f. servizi scolastici e formativi;
 - g. trasporti locali.
2. L'Unione, per realizzare i propri scopi, adotta ed assume come riferimento i metodi e gli strumenti della programmazione, quali il Piano strategico dell'Unione che ha valenza di "Piano generale di sviluppo" (art. 165 comma 7 del TUEL) sia dell'Unione che dei singoli Comuni;
 3. L'Unione, nella preparazione dei piani e dei programmi:
 - assicura la loro coerenza con le indicazioni dei programmi regionali e provinciali e le indicazioni urbanistiche dei Piani urbanistici e territoriali e del Piano territoriale di coordinamento di competenza dell'Amministrazione Provinciale;
 - adotta il metodo della consultazione e della partecipazione allargata a tutte le istanze locali, pubbliche e private e ai singoli cittadini.
 4. L'Unione, tiene altresì conto:
 - dei dati conoscitivi della realtà economico-sociale della zona;
 - delle indicazioni degli enti operanti nel suo territorio, anche se non espresse in atti di piano, stabilendo con essi gli opportuni coordinamenti.

TITOLO II° - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6. FUNZIONI DEI COMUNI ESERCITATE DALL'UNIONE

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
2. I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
3. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
4. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti in fase di prima costituzione dell'Unione, che corrisponde alle funzioni e/o servizi già delegati dai Comuni alla soppressa Comunità Montana del Frignano a cui l'Unione subentra a titolo universale, è indicato nell'allegato "A" del presente Statuto. Per le funzioni e i servizi riportate nell'allegato citato, già esercitati in forma associata dalla Comunità Montana del Frignano sulla base di convenzioni sottoscritte con i comuni, l'Unione subentra nella gestione senza soluzione di continuità e, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la corretta gestione degli uffici, dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti, si attiene alle modalità di esercizio indicate negli atti convenzionali nei quali è subentrata. Tali convenzioni saranno progressivamente modificate e/o integrate per adeguarle alle modalità gestionali dell'Unione e per le eventuali nuove adesioni di altri Comuni.
5. Nuovi conferimenti di funzioni, servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.
6. Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione con le modalità di cui all'articolo 9, sono elencate nell'allegato "B" del presente Statuto, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.
7. L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana.
8. L'effettivo esercizio di ogni ambito di funzioni indicate ai commi precedenti, o di articolazioni interne dello stesso, ove non già in essere a seguito di convenzioni stipulate con la disciolta Comunità Montana del Frignano, è deciso sulla base di un progetto gestionale, approvato dall'organo esecutivo dell'Unione, che indica le risorse finanziarie, umane e strumentali che ogni Comune destina alla gestione associata. La data di avvio della gestione da parte dell'Unione è indicata con Decreto del Presidente dell'Unione, che individua anche il responsabile e dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.
9. Qualora le modalità di esercizio associato, individuate dal progetto gestionale di cui al comma 8, in relazione al contenuto delle funzioni trasferite dal Comune all'Unione, richiedano il trasferimento in capo al Presidente dell'Unione di funzioni che la Legge attribuisce espressamente al Sindaco, in particolare per le funzioni indicate ai commi 3, 4, 5, e 6 dell'articolo 50 e all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quest'ultimo provvede, ove ricorra il caso previa intesa con il Ministero competente, a delegare con proprio atto le competenze relative alle funzioni in questione.

Art. 7. ULTERIORI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALL'UNIONE DAI COMUNI PARTECIPANTI

1. Salvo diverse disposizioni di legge, tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono conferire all'Unione, con specifica convenzione approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere. Di norma, la convenzione da approvare è accompagnata dal progetto gestionale, di cui all'articolo 6 e, a seguito della stipulazione, il Presidente dell'Unione le dà esecuzione con il decreto di cui al medesimo comma.
2. Con apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati.
3. L'esercizio associato delle funzioni comunali di cui al comma 1 è effettuato mediante delega all'Unione delle competenze decisionali e amministrative o mediante la costituzione presso la stessa di un ufficio comune competente per la gestione in luogo degli uffici comunali.
4. Nel caso di esercizio associato di funzioni mediante delega, totale o parziale, di competenze decisionali di indirizzo e di controllo, l'atto esplicita chiaramente la volontà di delegare al corrispondente organo dell'Unione tali competenze relative alla funzione associata.

Art. 8. FUNZIONI E SERVIZI ESERCITATI PER COMUNI NON PARTECIPANTI ALL'UNIONE

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi indicati dagli articoli precedenti anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione ed indica le risorse necessarie al funzionamento della gestione associata.
2. L'Unione può accettare di esercitare le funzioni di cui al comma 1 quando già le sono state affidate da almeno due Comuni costituenti.
3. All'organo esecutivo dell'Unione è invitato a partecipare a titolo consultivo anche il Sindaco del Comune affidante, o un suo delegato, per le sole decisioni che riguardano la gestione associata convenzionata. L'organo esecutivo, ove del caso, dà conto del parere espresso dal rappresentante del Comune non facente parte dell'Unione.
4. La convenzione deve indicare:
 - a) Il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;
 - b) Il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;
 - c) Le modalità di utilizzazione delle risorse destinate dal Comune alla gestione, mediante trasferimento al bilancio dell'Unione o assegnazione da parte della Giunta comunale al responsabile gestionale con accertamento/impegno diretto sul bilancio comunale;
 - d) Le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;
 - e) I trasferimenti di personale e di beni strumentali;

- f) La durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;
- g) La competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione;
- h) Il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

Art. 9. MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione da sottoscrivere formalmente che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - le modalità di recesso.
2. Il conferimento delle funzioni, deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
3. A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. In via generale, le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla competenza esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.
4. All'atto dell'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione, sulla base del progetto gestionale di cui all'art. 6 comma 8, predisposto ed approvato dall'organo esecutivo, effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.
5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti.

Art. 10. MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati, sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.
3. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti dall'Unione:
 - in economia, con impiego di personale proprio, comandato o distaccato dai Comuni;
 - mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base alle procedure previste dal Codice degli appalti e dei regolamenti;
 - mediante affidamento diretto con apposita convenzione ad uno dei Comuni dell'Unione;
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali;
4. Dalla data stabilita per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adottano atti in difformità. Salva diversa previsione, i procedimenti relativi a istanze presentate prima del termine da cui decorre l'esercizio da parte dell'Unione sono conclusi dal Comune; il Sindaco può, previo accordo con gli altri Sindaci, incaricare il responsabile dell'Unione per l'adozione dei relativi atti gestionali.
5. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, unitamente alle risorse economiche, o comunque mediante comando o distacco.

Art. 11. SUB AMBITI

1. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
2. I sub ambiti perseguono le seguenti finalità:
 - a. la possibilità di organizzare gli assetti interni e funzionali per sottoinsiemi autonomi nell'ambito di servizi svolti per tutti i comuni aderenti all'Unione, tenuto conto che, per alcuni settori operativi, la dimensione ottimale di esercizio può risultare inferiore rispetto al livello territoriale dell'Unione;
 - b. la possibilità di fornire maggiore livello di servizio agli enti che lo richiedono e conferiscono maggiori risorse.
3. I sub ambiti territoriali individuati in fase di prima attivazione sono:
 - a) Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Polinago, Serramazzone;
 - b) Fiumalbo, Pievepelago, Riolo;
 - c) Fanano, Montecreto, Sestola.
4. Le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti a ciascun sub ambito sono approvate dal Consiglio dell'Unione su richiesta dei Comuni interessati o previa loro consultazione.
5. Il sub ambito rappresenta un livello organizzativo dei servizi dell'Unione finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.
6. Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub ambiti territoriali di riferimento.
7. Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.

8. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.
9. La Giunta dell'Unione, per ciascun sub ambito, istituisce conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi esercitati in forma associata dagli stessi, riservandosi la decisione finale in merito.

Art. 12. SERVIZI DI PROSSIMITA'

1. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi.
2. L'Unione sviluppa forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità, caratterizzate da sportelli di accesso integrati e multifunzionali, collegati alla rete telematica dei comuni e della Regione, resi operativi anche con il contributo delle organizzazioni del terzo Settore.

TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Norme Generali

Art. 13. ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - il Consiglio,
 - la Giunta,
 - il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
4. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.
5. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
6. Può essere nominato Presidente dell'Unione esclusivamente chi ricopre la carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione.
7. Possono far parte della Giunta esclusivamente i Sindaci dei Comuni dell'Unione.

8. Il Consiglio è composto esclusivamente dai consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti.
9. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nell'Unione.
10. I Componenti degli Organi dell'Unione cessano dalla carica, oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente e negli altri casi previsti dalla legge.
11. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica nella Giunta dell'Unione.
12. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.
13. Agli organi dell'Unione e ai loro componenti si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico, di incompatibilità e responsabilità stabilite dalla Legge per gli organi degli enti locali.

Capo II – Il Consiglio dell'Unione

Art. 14. COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il mandato amministrativo ordinario del Consiglio è il periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi (del Consiglio), successivi al rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
2. Il Consiglio dell'Unione è composto da due rappresentanti per ciascun Comune: un consigliere di maggioranza, che può essere il Sindaco, e uno di minoranza.
3. I singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell'insediamento, i loro rappresentanti con il sistema del voto limitato, in modo da garantire che uno (1) dei Consiglieri eletti rappresenti la minoranza consiliare; l'elezione, in particolare, viene svolta con voto separato dei consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e di minoranza; ciascun consigliere può pertanto esprimere un solo voto a favore di un consigliere rispettivamente, di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i voti espressi in modo difforme. In caso di parità entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.
4. Nel Consiglio così costituito il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto, così che, sul monte delle quote assegnate al Consiglio due terzi sono detenute dai Consiglieri di maggioranza (2 per ciascuno) e un terzo sono detenute dai Consiglieri di minoranza (1 per ciascuno).
5. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, i componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali.
6. I Consigli Comunali possono sostituire, in ogni tempo, i loro rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
7. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

Art. 15. ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
2. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, in analogia al comma 3 dell'Art. 14 che precede, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
3. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
4. I Comuni aderenti dovranno, pertanto, trasmettere al Segretario dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario dell'Unione ne dà immediata comunicazione scritta al Consigliere più anziano per età, Presidente temporaneo di cui al successivo art. 23, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del Consiglio.
5. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
6. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
7. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni aderenti, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16. COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che il TUEL riserva ai Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Le singole convenzioni di conferimento delle funzioni e dei servizi disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.

Art. 17. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo la convalida dei propri componenti, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza delle quote assegnate. Qualora

tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a. convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;
 - b. vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari qualora istituite;
 - c. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti, convenzioni e patti in genere.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente eletto nella stessa seduta e con le stesse modalità del Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere in ordine di anzianità anagrafica.
4. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, in caso di trattazione di tematiche che coinvolgono anche la competenza programmatica e di indirizzo consiliare, può essere invitato a presenziare alle sedute della Giunta dell'Unione. In tal caso questi non concorre a determinare il numero legale per la validità della seduta.

Art. 18. DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato. Hanno diritto altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano, in particolare, le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità disciplinate dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 32 del presente Statuto.
3. I Consiglieri possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal Regolamento citato. Possono svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art. 19. DISPOSIZIONI SULLA RAPPRESENTANZA DI GENERE

1. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

Art. 20. GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni.
2. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

Art. 21. GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.
2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari esprimono i rispettivi capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto.
3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi confluiscono.
4. Ai capigruppo consiliari viene data tempestiva notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo delle deliberazioni adottate dall'organo esecutivo, con il relativo elenco o con l'indicazione del sito informatico nel quale sono reperibili.
5. La costituzione dei Gruppi e la nomina dei Capigruppo è comunicata al Presidente del Consiglio dell'Unione e al Segretario prima dell'adunanza d'insediamento, con lettera sottoscritta da tutti i componenti del Gruppo. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.
6. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
7. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni. Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

Art. 22. CONVALIDA, INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, in relazione alla diversa durata del mandato amministrativo del Comune interessato, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio con la stessa procedura. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, si provvede come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incidibilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, in quanto compatibili, e successive norme integrative.
4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spediti all'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
5. Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
6. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

Art. 23. PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Consigliere più anziano secondo l'età, Presidente temporaneo, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Segretario dell'Unione di cui al comma 4 dell'art. 15.
2. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono convocate e presiedute dal Consigliere più anziano di età, Presidente temporaneo.

Art. 24. MODALITÀ' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, delle quote assegnate all'Unione, su richiesta dell'Organo di revisione quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni a tali adempimenti provvede il Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere in ordine di anzianità anagrafica.
2. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo raccomandata almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta o a mezzo notifica a mano del messo notificatore al domicilio indicato da ciascun Consigliere, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione a mezzo di telegramma o posta elettronica certificata.
3. Ogni Consigliere può chiedere per iscritto che gli avvisi di convocazione, in deroga all'utilizzo della raccomandata, gli vengano recapitati mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato.
4. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure previsti per la convocazione in caso d'urgenza, possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
5. Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
6. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

Art. 25. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto delle quote assegnate all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 4 del presente Statuto.
2. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

Art. 26. PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
2. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, soprattutto con riferimento all'utilizzo del sito Internet dell'Ente e dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
3. Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

Art. 27. DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno delle quote assegnate all'Unione ivi compreso il Presidente. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) delle quote assegnate all'Unione ivi compreso il Presidente.
2. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, salvo i casi già previsti per legge, a maggioranza assoluta delle quote dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
3. Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio dell'Unione o, in mancanza di questo, dal Consigliere in ordine di anzianità anagrafica.
4. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

Art. 28. VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai consiglieri votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso le quote dei consiglieri astenuti si computano nel numero delle quote necessarie a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione. Le quote degli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
3. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
4. Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.
In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

Art. 29. ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.

Art. 30. VALIDITÀ DELLE PROPOSTE

1. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

Art. 31. COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
2. Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza o da cinque membri di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente del Consiglio dell'Unione, il Presidente dell'Unione e gli Assessori, che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

Art. 32. REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto.

Capo III – La Giunta dell'Unione

Art. 33. COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta esecutiva, composta dal Presidente dell'Unione e da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. Nei casi di incompatibilità del sindaco previsti dalla normativa vigente, fa parte della giunta un assessore con delega all'Unione stessa.
2. La Giunta, come già previsto per il Consiglio dell'Unione, ai sensi del comma 5 dell'art. 13, ha durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e, pertanto, è soggetta al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti.
3. Il Presidente dell'Unione presenta gli Assessori al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.
4. I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento dal rispettivo Vicesindaco o da un assessore appositamente delegato, con gli stessi poteri.

5. Nel caso di scioglimento, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, del Consiglio del Comune cui appartiene uno dei componenti della Giunta esecutiva dell'Unione, quest'ultima è integrata dal Commissario governativo.
6. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente dell'Unione non determina la decadenza della Giunta. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 34. INDENNITA' E RIMBORSI

1. Agli Assessori e al Presidente dell'Unione non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto Sindaci dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire dei permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".

Art. 35. COMPETENZA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni.
2. La Giunta compie tutti gli atti che il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.
3. In particolare, la Giunta:
 - a. attua gli indirizzi del Consiglio;
 - b. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - c. riferisce al Consiglio sulla propria attività;
 - d. adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
 - e. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
 - f. competono in particolare alla Giunta:
 - l'adozione del Piano Esecutivo della Gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni;
 - l'approvazione del progetto gestionale per l'effettivo esercizio dei servizi e delle funzioni conferite all'Unione;
 - g. interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie;
4. La Giunta istituisce conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata ed al fine di un corretto funzionamento dei sub ambiti di cui all'art. 11, riservandosi la decisione finale in merito.
5. Le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva i rapporti tra la competenza della Giunta dell'Unione e la competenza delle singole Giunte comunali nelle materie conferite.

Art. 36. FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata dal Presidente dell'Unione che ne determina l'ordine del giorno.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Alle sedute della Giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i segretari comunali, il Segretario dell'Unione.

4. Le deliberazioni, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente dell'Unione e dal Segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento di cui la Giunta può dotarsi.
7. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi e rese per alzata di mano. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
8. Le deliberazioni della Giunta vengono pubblicate all'albo pretorio dell'Unione e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

Capo IV – Il Presidente dell'Unione

Art. 37. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza assoluta delle quote assegnate, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione viene ripetuta con le stesse modalità. In caso di ulteriore esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio. In caso di parità, è eletto Presidente dell'Unione il Sindaco più anziano d'età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti.
2. Il Presidente dell'Unione dura in carica per l'intero mandato amministrativo. Nelle more dell'elezione funge da Presidente il Sindaco più anziano di età.
3. Il Presidente è eletto sulla base di un documento programmatico sottoscritto da consiglieri rappresentanti almeno 1/3 delle quote assegnate.
4. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
5. Le dimissioni volontarie da Presidente dell'Unione, indirizzate alla Giunta e al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere presentate personalmente. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'Unione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.
6. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, di una mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri, che contenga il nominativo del nuovo Presidente, che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

Art. 38. FUNZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a. rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;

- b. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
- c. sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- d. provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- e. provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina e alla revoca del segretario dell'Unione;
- f. può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio. Entro 90 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.

Art. 39. VICEPRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente la Giunta dell'Unione più anziano di età.

TITOLO IV° - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 40. PRINCIPI GENERALI

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai Responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
5. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:
 - a. il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;
 - b. la flessibilità e interfunzionalità degli uffici dell'Unione attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva e necessaria integrazione anche tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

6. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

Art. 41. PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio che esse hanno carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'Amministrazione.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia, sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità. A tale fine le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione, anche per periodi prefissati, nell'ambito della dotazione organica complessiva, in attuazione del principio della piena mobilità all'interno dell'ente, solo nel rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.
3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. In tale contesto i Responsabili dell'Unione possono esprimere pareri e compiere attività previste dalla legislazione nazionale statale o regionale, anche per i singoli comuni, quando la legislazione stabilisce anche implicitamente che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.
5. Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di organizzazione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della legalità formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 42. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PERSONALE

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.
2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

Art. 43. ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle Leggi, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

3. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e di quelli desumibili dal presente Statuto.

Art. 44. CONTROLLO INTERNO

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli più avanti indicati, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici devono consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo prescritte in materia dalla specifica normativa di settore.

Art. 45. IL PERSONALE

1. Il personale dell'Unione è composto da:
 - a. dipendenti della soppressa Comunità Montana del Frignano;
 - b. dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
 - c. dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.
2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica suddivisa in aree di attività. Per ogni area di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare un Responsabile del Servizio. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di trasferimento, distacco e/o comando di personale ai Comuni partecipanti
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali e gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 46. IL SEGRETARIO

1. L'Unione si avvale di norma di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti all'Unione, che mantiene, fatte salve diverse disposizioni legislative, entrambe le funzioni.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario inoltre:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;
 - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

- c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
- 4. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.
- 5. Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

Art. 47. IL VICE SEGRETARIO

- 1. Il Presidente può nominare il Vice Segretario scegliendolo tra i funzionari ovvero tra il personale in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo.
- 2. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza.

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 48. PRINCIPI GENERALI

- 1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
- 2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 49. FINANZE DELL'UNIONE

- 1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2. In particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:
 - a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b. trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
 - c. trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi;
 - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e. contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - f. trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;
 - g. trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - h. rendite patrimoniali;
 - i. accensione di prestiti;
 - j. prestazioni per conto di terzi;
 - k. altri proventi o erogazioni.

3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestione associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:
 - a. alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
 - b. al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
 - c. alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.
4. L'Unione per ciascun esercizio finanziario provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.
5. I comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

Art. 50. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. Ogni comune aderente all'Unione partecipa:
 - a. alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni associate a cui il comune partecipa;
 - b. alla quota di spese generali dell'Unione attribuibili alle stesse funzioni.
2. Le ulteriori spese generali dell'Unione sono ripartite tra i comuni in rapporto a parametri oggettivi approvati con specifico provvedimento della Giunta dell'Unione.
3. E' sempre possibile per ciascun comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per il Comune stesso o per i cittadini residenti nel proprio territorio.

Art. 51. RESPONSABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE DI COMUNI INADEMPIENTI

1. Ogni comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata sia effettiva rispetto alle previsioni di bilancio, risulti da documentazione certa e sia causata in via esclusiva dal comune interessato.

Art. 52. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto secondo i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico – finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
4. I documenti di cui ai precedenti commi sono accompagnati da un programma di mandato, predisposto dal Presidente e di validità pari alla durata del suo mandato, che riporta gli obiettivi di carattere generale da perseguire nel periodo, anche in rapporto a documenti esistenti di pianificazione strategica di cui all'art. 5 comma 2 dello statuto. Il programma di mandato viene aggiornato annualmente
5. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli Comunali.
I Comuni sono tenuti a considerare nella propria programmazione finanziaria tutti i costi strutturali iscritti nel bilancio dell'unione. Eventuali contribuzioni a favore dell'Unione potranno essere considerate contabilmente nei rispettivi bilanci al mero fine di ridurre le quote di contribuzione annua a carico dei comuni senza compromettere l'assetto strutturale della sostenibilità dei costi nelle programmazioni degli anni successivi.

Art. 53. RISULTATI DELLA GESTIONE

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l'apporto tecnico del Responsabile del Servizio Finanziario, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.
2. Il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

Art. 54. REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore viene designato secondo la legislazione vigente.
2. Competono al Revisore dei conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Unione connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dall'albo dei revisori contabili è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
7. Per quanto attiene la composizione dell'organo di revisione economico – finanziario viene fatto salvo quanto disposto all'art. 234 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 55. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 56. PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a. da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
 - b. da attività finanziarie immobilizzate;
 - c. da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.
 - d. dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi residuali facenti capo alla soppressa Comunità Montana del Frignano cui l'Unione subentra in attuazione delle disposizioni contenute nel relativo decreto di estinzione del Presidente della Giunta Regionale.
2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. L'Unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla pianificazione finanziaria concordata tra gli enti.
4. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

Art. 57. ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Un apposito regolamento disciplina l'attività contrattuale, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

TITOLO VI° - DURATA SCIoglimento E RECESSO

Art. 58. DURATA E SCIoglimento DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
2. Lo scioglimento dell'Unione – nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
3. A seguito della delibera di scioglimento i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
4. Contestualmente a quanto disposto dal comma 3 le funzioni e servizi già di competenza dell'Unione sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

Art. 59. ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3. E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata; conseguentemente la possibilità di recedere dall'Unione è prevista solo in caso di passaggio ad altra Unione o in altre ipotesi consentite dalla legge. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
4. Fatto salvo il caso di cui all'art. 58 il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto di norma a partire dal primo anno dall'adozione della deliberazione di recesso salvo cause adeguatamente motivate che lo rendano impossibile. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse

umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 58 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile e non possano essere effettuate compensazioni.
8. Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina .

TITOLO VII° - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 60. PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio, nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

Art. 61. ALBO PRETORIO

1. L'Unione ha un suo Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 62. TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELL'AZIONE DELL'UNIONE

1. L'Unione informa la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine tutti gli atti degli organi dell'ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini sul sito internet dell'Unione, per favorirne la diffusione e la conoscenza e per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Il flusso di informazioni da pubblicare e rendere accessibili, nel rispetto dei principi di finalità e proporzionalità, verrà vagliato sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e dalle deliberazioni assunte dal relativo Garante.
3. L'Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di comunicazione, ma considerando

attentamente il problema della divisione digitale (digital divide) cui sono sottoposte le fasce più deboli di popolazione.

Art. 63. ACCESSO AGLI ATTI

1. I cittadini e i portatori di interesse possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. I consiglieri comunali dell'Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato.
3. I consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.
4. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.
5. Il regolamento di cui al comma 4 ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
6. L'Unione può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 64. FINALITÀ DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI

1. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che riguardano il sistema locale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:
 - a. contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
 - b. promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo dell'Unione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
 - c. rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
 - d. creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
 - e. contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
 - f. favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
 - g. sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali;

- h. promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
- i. ricevere informazioni inerenti la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

Art. 65. PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI

1. Nei diversi settori di competenza l'Unione favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi, promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione che sono attivamente coinvolti nei processi di formazione delle decisioni. Tali organismi potranno anche essere integrati o incorporati in analoghi organismi già esistenti a livello di zona.
2. L'Unione attiva strumenti per la comunicazione pubblica con lo scopo di:
 - a. mantenere costantemente aggiornato il sito dell'Unione;
 - b. promuovere la conoscenza e la pubblicizzazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto fra tutti gli interessati, anche attraverso campagne di comunicazione pubblica mirate e diversificate per target di utenza;
 - c. assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, riceverne i reclami e fornire, ove possibile e sentite le parti coinvolte, le necessarie indicazioni per il superamento delle inefficienze riscontrate;
 - d. fornire chiarimenti sull'iter dei singoli procedimenti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti. Tale servizio è effettuato in stretta connessione con gli uffici degli enti aderenti.

Art. 66. DIFENSORE CIVICO

1. L'Unione può istituire l'ufficio del Difensore Civico, nelle forme previste per legge, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione, la cui attività sarà disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.
2. Il Difensore Civico ha il compito di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità.
3. Spettano al Difensore Civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie dei soggetti socialmente deboli.
4. E' facoltà dell'Unione stipulare apposita convenzione per l'avvalimento del Difensore Civico di altri Enti, qualora sia ritenuta la soluzione più funzionale ed economica.

TITOLO VIII° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 67. PRINCIPI GENERALI

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

2. L'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.

Art. 68. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1. Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:
 - l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
 - i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
 - i Progetti speciali integrati.

Art. 69. ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

1. L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.

Art. 70. PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro è attuato mediante Programmi Annuali Operativi.
2. I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
3. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

Art. 71. PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
3. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

Art. 72. STATUTO DELLA GOVERNANCE

1. Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
2. Sono assegnati agli organi politici comunali rilevanti poteri di indirizzo e di controllo, con riferimento alle funzioni conferite, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali nel nuovo contesto dell'Unione di Comuni e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione. In tale ottica, le principali delibere dell'Unione vengono preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni - fermo restando l'assetto formale delle competenze illustrato nel presente Statuto.

3. Sono istituiti inoltre gli organismi di coordinamento e di raccordo tra Unione e Comuni, di seguito indicati, in modo da contemperare le esigenze di funzionalità e di speditezza dell'azione amministrativa con quelle a difesa dell'autonomia e dell'identità dei singoli Comuni. In particolare, è possibile istituire forme di consultazione dei consigli comunali al fine di esaminare annualmente le linee di andamento dei programmi dell'Unione e individuare i principali correttivi da apportare.
4. Possono essere convocate periodicamente le giunte comunali per esaminare il bilancio dell'Unione, il consuntivo e le altre questioni individuate dalla Giunta dell'Unione.
5. Possono essere istituiti i Coordinamenti tematici degli assessori comunali, con compiti di impulso e di verifica, da convocare in base alle esigenze a cura dei rispettivi settori dell'Unione.
6. Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

Art. 73. PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO IX° - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74. ATTI REGOLAMENTARI

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
2. Fino all'approvazione di propri atti regolamentari l'Unione adotta, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso la soppressa Comunità Montana del Frignano.

Art. 75. IL PRESIDENTE TEMPORANEO

1. A garanzia della continuità amministrativa, in sede di costituzione dell'Unione, fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 37, il Sindaco più anziano di età esercita in via temporanea e transitoria i relativi poteri e facoltà.

Art. 76. CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

1. In considerazione che l'Unione nasce per trasformazione della preesistente Comunità Montana del Frignano, l'Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo alla Comunità Montana del Frignano.
2. Restano in vigore tutti gli atti di organizzazione della Comunità Montana del Frignano sino alla modifica degli stessi.
3. Le convenzioni (di cui all'elenco allegato A) in essere tra i Comuni facenti parte della soppressa Comunità Montana del Frignano ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.
4. Fino alla eventuale approvazione di un nuovo stemma e gonfalone di rappresentanza, rimangono in uso lo stemma e il gonfalone della Comunità Montana del Frignano, sostituendo la denominazione "Comunità Montana del Frignano" con "Unione dei Comuni del Frignano".

Art. 77. ADESIONI SUCCESSIVE DI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO OTTIMALE

1. L'adesione successiva, entro il 1° gennaio 2014, dei Comuni facenti parte dell'ambito ottimale che non abbiano originariamente partecipato alla costituzione dell'Unione ai sensi dal comma 3 dell'art.32 della L.R. 25.7.2013 n. 9, è deliberata dai Consigli Comunali dei nuovi Comuni aderenti e dal Consiglio dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 78. EFFETTI DELLO STATUTO E COSTITUZIONE DELL'UNIONE

1. La costituzione dell'Unione decorre dalla data di insediamento del suo Consiglio come eletto dai Consigli Comunali e produce l'effetto di estinzione della Comunità Montana del Frignano.
2. I termini di cui all'articolo 14 sono derogati in fase di prima costituzione da quelli previsti nel decreto del Presidente della Regione n. 121 del 25/06/2013.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
4. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
5. Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
6. Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

Allegato "A" Statuto Unione dei Comuni del Frignano - CONVENZIONI	COMUNI ADERENTI	SCADENZA
Esercizio in forma associata del servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.).	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pievepelago, Polinago, Riolo-nato, Serramazzoni e Sestola	31/12/2016
Esercizio e sviluppo in forma associata dei servizi informatici e del sistema informativo territoriale	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolo-nato, Serramazzoni e Sestola	04/05/2017
Esercizio in forma associata di funzioni in materia di protezione civile	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolo-nato, Serramazzoni e Sestola	31/12/2016
Gestione in forma associata delle funzioni catastali di cui all'art. 3, comma 2, lett. B, del DPCM 14 giugno 2007 (opzione di 2° livello)	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolo-nato, Serramazzoni e Sestola	
Gestione in forma associata delle funzioni di polizia amministrativa locale e del servizio di polizia municipale tramite il Corpo intercomunale unico del Frignano	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolo-nato e Serramazzoni	31/12/2017
Gestione in forma associata delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico in attuazione dell'art. 3 della L.R. 30/10/08 n.19.	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolo-nato, Serramazzoni e Sestola	31/12/2014
Gestione in forma associata delle funzioni in materia di servizi sociali e di programmazione sociale, sanitaria e socio sanitaria.	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolo-nato, Serramazzoni e Sestola	01/05/2018
Attribuzione delle funzioni del difensore civico comunale e della Comunità Montana al difensore civico della Provincia di Modena	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Polinago, Riolo-nato e Serramazzoni	31/12/2014
Gestione in forma associata dell'Organismo Indipendente per la Valutazione previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolo-nato, Serramazzoni e Sestola	31/12/2013
Gestione in forma associata del canile comprensoriale ubicato in loc. "Corla" di Pavullo n/F.	Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolo-nato, Serramazzoni e Sestola	31/03/2016
Gestione in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza	Fanano, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago e Riolo-nato	31/03/2018
Esercizio in forma associata delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 21/04/1999 n. 3	Fiorano Modenese, Maranello, Prignano Sulla Secchia e Sassuolo	31/12/2018

Allegato B Statuto Unione dei Comuni del Frignano

Funzioni e servizi per i Comuni e le Unioni di Comuni			Funzioni fondamentali	
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	a	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale
		b	Segreteria generale, personale e organizzazione	
		c	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	
		d	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
		e	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
		f	Ufficio tecnico	
		g	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	
		h	Altri servizi generali	
02	Funzioni relative alla giustizia	a	Uffici giudiziari	
		b	Casa circondariale e altri servizi	
03	Funzioni di polizia locale	a	Polizia municipale	i) polizia municipale e polizia amministrativa locale
		b	Polizia commerciale	
		c	Polizia amministrativa	
04	Funzioni di istruzione pubblica	a	Scuola materna	h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
		b	Istruzione elementare	
		c	Istruzione media	
		d	Istruzione secondaria superiore	
		e	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	
05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	a	Biblioteche, musei e pinacoteche	
		b	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	a	Piscine comunali	
		b	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	
		c	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	
07	Funzioni nel campo turistico	a	Servizi turistici	
		b	Manifestazioni turistiche	
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	a	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
		b	Illuminazione pubblica e servizi connessi	
		c	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	a	Urbanistica e gestione del territorio	c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
		b	Edilizia residenziale pubblica locale e peep	e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
		c	Servizi di protezione civile	
		d	Servizio idrico integrato	f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
			Servizio smaltimento rifiuti	

Funzioni e servizi per i Comuni e le Unioni di Comuni			Funzioni fondamentali	
		f	<i>Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi (territorio e ambiente)</i>	
10	Funzioni nel settore sociale	a	<i>Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</i>	g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini
		b	<i>Servizi di prevenzione e riabilitazione</i>	
		c	<i>Strutture residenziali e di ricovero degli anziani</i>	
		d	<i>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</i>	
		e	<i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i>	
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	a	<i>Affissioni e pubblicità</i>	
		b	<i>Fiere, mercati e servizi connessi</i>	
		c	<i>Mattatoio e servizi connessi</i>	
		d	<i>Servizi relativi all'industria</i>	
		e	<i>Servizi relativi al commercio</i>	
		f	<i>Servizi relativi all'artigianato</i>	
		g	<i>Servizi relativi all'agricoltura</i>	
12	Funzioni relative servizi produttivi	a	<i>Distribuzione gas</i>	
		b	<i>Centrale del latte</i>	
		c	<i>Distribuzione energia elettrica</i>	
		d	<i>Teleriscaldamento</i>	
		e	<i>Farmacie</i>	
		f	<i>Altri servizi produttivi</i>	

ATTO COSTITUTIVO

DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO, TRA I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO, SERRAMAZZONI E SESTOLA

L'anno **Duemilatredici (2013)**, il giorno _____ (____) del mese di _____ (____), con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge;

TRA

- **Il Comune di Fanano**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ nato a _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva;

- **Il Comune di Fiumalbo**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ nato a _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva;

- **Il Comune di Lama Mocogno**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ nato a _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva;

- **Il Comune di Montecreto**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ nato a _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva;

- **Il Comune di Pavullo nel Frignano**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ nato a _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva;

- **Il Comune di Pievepelago**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ nato a _____,

il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

- **Il Comune di Polinago**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ nato a _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

- **Il Comune di Riolunato**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ nato a _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

- **Il Comune di Serramazzone**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ nato a _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

- **Il Comune di Sestola**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ nato a _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

PREMESSA

I Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola, tutti facenti parte della soppressa Comunità Montana del Frignano, intendono proseguire nel percorso di integrazione associativa e nel processo di riordino amministrativo di cui alla L.R. n. 21 dicembre 2012 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi mediante la costituzione di una "Unione di Comuni" di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.

In particolare, scopo dell'Unione è quello di garantire continuità amministrativa all'esercizio di tutte le funzioni ed attività svolte dalla soppressa Comunità Montana del Frignano, a tal fine subentrando a titolo universale, nei modi e nelle forme previsti dalla L.R. 21/2012 di riordino territoriale e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 25/06/2013, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla medesima forma associativa soppressa, confermando la volontà di consolidare, con l'esperienza dell'Unione, tutte le forme di gestione associata in atto, sia tra i Comuni, che tra essi e gli altri soggetti pubblici e privati.

Per queste motivazioni, i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola, con conformi deliberazioni consiliari, hanno approvato la costituzione dell'Unione di Comuni ex art. 32 D.Lgs. 267/2000 denominata "Unione dei Comuni del Frignano".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Tra i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola, come sopra rappresentanti, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Unione dei Comuni medesimi, ente locale denominato "Unione dei Comuni del Frignano".
2. L'Unione dei Comuni del Frignano è un ente locale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei Comuni aderenti, come specificato nello Statuto che si allega al presente atto costitutivo sotto il numero **1)** per farne parte integrante e sostanziale.
4. L'Unione dei Comuni del Frignano subentra a titolo universale, ai sensi della L.R. 21/2012 di riordino territoriale e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 25/06/2013, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla soppressa Comunità Montana del Frignano, confermando la volontà di consolidare, con l'esperienza dell'Unione, tutte le forme di gestione associata in atto, sia tra i comuni, che tra essi e gli altri soggetti pubblici e privati.
5. L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana del Frignano;
6. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione proseguire nella progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, anche continuando il progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali già iniziato e consolidato mediante lo strumento associativo della soppressa Comunità Montana del Frignano.
7. L'Unione ha sede legale ed amministrativa a Pavullo nel Frignano Via Giardini 15 e può averla anche in un altro comune dell'Unione come previsto dall'art. 2 dello Statuto.

8. Sono organi dell'Unione, la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'allegato Statuto:
- il Consiglio
 - La Giunta
 - Il Presidente
9. I principi fondamentali dell'Unione, gli organi di governo e la loro disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i principi dell'organizzazione amministrativa, i rapporti tra Unione e Comuni aderenti, la finanza dell'Unione, gli strumenti di attuazione dei fini istituzionali, gli istituti di partecipazione, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, che si allega al presente atto costitutivo sotto il numero **1)** per farne parte integrante e sostanziale,
10. L'Unione è costituita a tempo indeterminato. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le modalità fissate nello Statuto e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge.
11. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali e a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione più volte richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI FANANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI FIUMALBO

IL SINDACO DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTECRETO

IL SINDACO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIEVEPELAGO

IL SINDACO DEL COMUNE DI POLINAGO

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIOLUNATO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI

IL SINDACO DEL COMUNE DI SESTOLA